

Articolo pubblicato su FiscoOggi (<http://fiscooggi.it>)

Analisi e commenti

DI crescita e regime patent box: il bonus va dritto in dichiarazione

3 Maggio 2019

Coloro che, in alternativa al ruling, scelgono di avvalersi delle nuove regole devono indicare, mediante idonea documentazione, le informazioni necessarie per il calcolo del beneficio



Determinazione autonoma da parte del contribuente della quota di reddito agevolabile e fruizione diretta in dichiarazione, confronto con l'Amministrazione finanziaria posticipato alla successiva fase di controllo: sono queste, in sintesi, le principali novità previste dal decreto-legge "crescita" in materia di **patent box** (articolo 4, DI

34/2019).

Prima di esaminare i contenuti delle modifiche è opportuno ricordare che il **regime opzionale di tassazione agevolata** dei redditi derivanti dall'**utilizzo** di determinati **beni immateriali** (software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili) è stato introdotto dalla legge di stabilità 2015 a favore dei titolari di reddito d'impresa (articolo 1, commi **37-45**, legge 190/2014 e successive modificazioni) con l'obiettivo di incentivare gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo.

La disciplina di favore prevede, in particolare, la non concorrenza (in misura pari al 30% per il 2015, al 40% per il 2016 e al 50% a partire dal 2017) alla formazione del reddito complessivo della quota dei redditi derivanti dall'utilizzo dei ricordati beni **intangibili** (*intangibles*).

Le disposizioni di attuazione del regime agevolato sono state dettate con il **decreto 28 novembre 2017**

(che ha sostituito il precedente decreto 30 luglio 2015), mentre l’Agenzia delle entrate, con le circolari n. **36/2015** e n. **11/2016**, ha fornito i necessari chiarimenti interpretativi.

Le modifiche introdotte dal decreto sono finalizzate, da un lato, a **semplificare** la procedura di fruizione dell’agevolazione e, dall’altro, a **ridurre** significativamente i costi di *compliance* per i contribuenti e l’Amministrazione finanziaria che, nel corso dei primi anni di applicazione del regime, hanno impegnato risorse e mezzi soprattutto nella stipula degli **accordi preventivi** volti alla determinazione del reddito agevolabile.

La disciplina ante-decreto, infatti, prevede la presentazione (a seconda dei casi, obbligatoria o facoltativa) da parte del contribuente interessato, di un’apposita istanza all’Agenzia delle entrate, a cui segue un confronto con la stessa Amministrazione circa la determinazione dell’ammontare dell’agevolazione (procedura di *ruling* – vedi **articolo 31-ter**, Dpr 600/1973).

Proprio per superare le criticità di ordine operativo emerse in relazione alla stipulazione degli accordi preventivi, resa difficoltosa dalla complessità tecnica della materia, le nuove disposizioni stabiliscono che, a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge, i titolari di reddito di impresa che optano per il regime *patent box*, possono scegliere, **in alternativa** alla procedura di *ruling*, di **determinare** in maniera autonoma e di indicare direttamente **in dichiarazione** il reddito agevolabile. A tal fine, i contribuenti devono preparare “*idonea documentazione*” in cui vanno indicate le informazioni necessarie per la determinazione del beneficio. Le indicazioni operative per la predisposizione della documentazione saranno dettate da un successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia che, peraltro, dovrà contenere anche le ulteriori disposizioni attuative della nuova disciplina.

Coloro che scelgono di intraprendere la nuova procedura e, quindi, di “autodeterminare” il reddito agevolabile, devono **ripartire** la corrispondente variazione in diminuzione in tre quote annuali di pari importo da indicare nella dichiarazione dei redditi e dell’Irap relativa al periodo d’imposta in cui viene esercitata la scelta e in quelle relative ai due periodi d’imposta successivi.

Nella ipotesi in cui il reddito determinato direttamente dal contribuente sia oggetto di una successiva **rettifica**, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza di credito, la sanzione dal 90% al 180% prevista per l’infedele dichiarazione (**articolo 1**, comma 2, Dlgs 471/1997) non si applica qualora, nel corso di accessi, ispezioni, verifiche o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all’Amministrazione finanziaria la documentazione idonea a consentire la verifica della corretta determinazione della quota di reddito escluso dalla tassazione.

A tal proposito, il contribuente che detiene la documentazione in esame deve darne comunicazione all’Agenzia delle entrate nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta per il

quale si beneficia dell'agevolazione.

Le nuove regole sono applicabili anche nel caso in cui sia già stata attivata una procedura di **ruling**, a condizione, però, che non sia stato concluso il relativo accordo. In questa ipotesi, peraltro, il contribuente è tenuto a comunicare preventivamente all'Agenzia delle entrate la volontà di rinunciare alla procedura. Coloro che optano per questa scelta devono ripartire la somma delle variazioni in diminuzione, relative ai periodi d'imposta di applicazione dell'agevolazione, in tre quote annuali di pari importo da indicare nella dichiarazione dei redditi e dell'Irap relativa al periodo d'imposta in cui viene esercitata la scelta e in quelle relative ai due periodi d'imposta successivi.

In ogni caso, resta ferma la facoltà per tutti i contribuenti che intendano beneficiare del regime *patent box*, di accedere al regime premiale sanzionatorio previsto dal comma 2, mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa, nella quale deve essere indicato il possesso della "*idonea documentazione*" per ciascun periodo d'imposta oggetto di integrazione, purché la dichiarazione venga presentata prima della formale conoscenza dell'inizio di qualunque attività di controllo.

Il decreto, infine, stabilisce che nel caso di mancanza della comunicazione attestante il possesso della "*idonea documentazione*", in caso di rettifica del reddito si applica la sanzione pre infedele dichiarazione.

di

Gennaro Napolitano

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/dl-crescita-e-regime-patent-box-bonus-va-dritto-dichiarazione>